

TI_GERICHTE 52.2022.33 vom 22. Dezember 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-12-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2022.33

FR: TI_GERICHTE 52.2022.33 du 22 décembre 2021

IT: TI_GERICHTE 52.2022.33 del 22 dicembre 2021

Regeste

Revoca della licenza di condurre per la durata di un mese

Erwägungen

E. 24

settembre 2013; LPAm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAm), è pertanto ricevibile in ordine. 1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAm). Le prove sollecitate dall'insorgente (sopralluogo, eventuale crash test) non appaiono idonee ad apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi utili per l'esito della controversia. 2 . 2.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale passata in giudicato, segnatamente laddove quest'ultima sia stata pronunciata secondo la procedura ordinaria (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). L'autorità amministrativa può scostarsi dal giudizio penale solo se può fondare la sua decisione su fatti sconosciuti al giudice penale o da lui non presi in considerazione, se assume nuove prove il cui apprezzamento conduce a un risultato diverso o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). L'accusato non può infatti attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali censure e mezzi di prova, ma è tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché a esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa, 121 II 214 consid. 3a; STF 1C_415/2016 del 21 settembre 2016 consid. 2.1, 1C_312/2015 del 1° luglio 2015 consid. 3.1, 1C_631/2014 del 20 marzo 2015 consid. 2.1). 2 .2. Nel caso di specie, a seguito degli eventi occorsi il 24 giugno 2017, il presidente della Pretura penale ha ritenuto RI 1 colpevole di infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 1 LCStr) per avere condotto il proprio veicolo senza prestare la dovuta attenzione alla circolazione, non avvedendosi per tempo della presenza davanti a lui di un motociclista che aveva rallentato onde svoltare a destra in una strada laterale, urtandolo posteriormente e facendolo cadere. Il giudice penale ha anzitutto rilevato come solo al dibattimento l'accusato avesse ipotizzato - rifacendosi in sostanza a una delle due possibilità evocate dall'analista sinistri della sua assicurazione responsabilità civile nella propria breve valutazione tecnica del

E. 25

ottobre 2017 in atti - che lo scooterista lo avesse sorpassato sulla destra. Pur ammettendone l'attuabilità dal profilo tecnico (vista la larghezza della carreggiata), ha comunque ritenuto una tale manovra altamente improbabile viste le notevoli dimensioni del motociclo e, soprattutto, se a compierla è stato un conducente ultracinquantenne, con una lunga esperienza di guida. Ha inoltre rilevato come una manovra del genere non avrebbe avuto per di più alcun senso, ritenuto che il veicolo sorpassato procedeva regolarmente e si trovava in fase di accelerazione, mentre il centauro era quasi giunto a destinazione. Ha del resto annotato come la stessa valutazione assicurativa prodotta dall'accusato imputasse esclusivamente a lui, in entrambe le ipotesi formulate (cioè sia con che senza sorpasso da parte dello scooterista), la responsabilità di avere percepito tardivamente la situazione e avere conseguentemente causato il tamponamento. Pur non ritenendo la circostanza determinante per il giudizio, ha infine reputato che non vi fosse alcun motivo per dubitare che, nonostante l'ampio raggio di curva, la svolta a destra fosse attuabile senza necessità di allargare la traiettoria a sinistra, riducendo semplicemente la velocità (cfr. sentenza pretorile del 28 febbraio 2018, consid. 7). Fatte queste premesse e posto come si trattasse di valutare il comportamento dell'imputato nell'ottica dei doveri di prudenza che gli incombevano, ha ritenuto superfluo l'allestimento di una perizia per accertare l'esatta dinamica degli eventi (cfr. citata sentenza, consid. 8). Ha quindi concluso che la sola spiegazione del fatto che l'automobilista non avesse minimamente scorto il motociclo (nonostante l'imponente mole e il colore vivace) e si fosse accorto della sua presenza soltanto dopo l'urto (come da lui stesso ammesso) fosse che egli non prestasse la dovuta attenzione alla circolazione, ciò che ha causato l'incidente (cfr. citata sentenza, consid. 8.1). Conclusione, questa, che, come accennato in narrativa, la CARP - senza assumere nuove prove (dato che il procedimento concerneva una contravvenzione; cfr. art. 398 cpv. 4 del codice di procedura penale del 5 ottobre 2007; CPP; RS 312.0) - ha ritenuto del tutto condivisibile, non soltanto sotto il ristretto profilo dell'arbitrio, ma anche a un libero esame (cfr. sentenza CARP, consid. 5, pag. 9). Tale decisione non è stata ulteriormente contestata ed è quindi regolarmente passata in giudicato. Ora, alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente, in questa sede il ricorrente - che sapeva oltretutto che il procedimento amministrativo era stato sospeso in attesa dell'esito di quello penale (cfr. sue richieste del 18 ottobre 2017 e 24 marzo 2018 e relativi scritti del 25 ottobre 2017 e 3 aprile 2018 della Sezione della circolazione) - non può più contestare i fatti così come stabiliti dalle autorità penali, le quali hanno ormai statuito sulla fattispecie con decisione passata in giudicato. Per evidenti ragioni d'unità di giudizio, questo Tribunale - al pari delle istanze amministrative inferiori - è infatti vincolato agli accertamenti che hanno portato alla condanna di RI 1. Il ricorrente non può dunque più contestare il fatto di non avere visto lo scooterista e di essersi accorto della sua presenza soltanto dopo averlo urtato. A fronte della citata breve valutazione tecnica della sua assicurazione RC (che addebitava a lui soltanto la responsabilità dell'incidente) e della reiezione da parte del pretore penale della sua richiesta di allestimento di una perizia giudiziaria sulla dinamica degli eventi (cfr. sentenza del 28 febbraio 2018, consid. 8), l'insorgente avrebbe dovuto già a quel momento chiedere a un esperto di sua fiducia un parere da produrre in sede penale al fine di tentare di smentire le risultanze degli atti. Egli ha invece atteso il procedimento amministrativo per procurarsi la consulenza tecnica dell'ing. _____, di cui è dunque malvenuto a prevalersi soltanto in questa sede. Esposto, quest'ultimo, che invero non appare atto a confutare gli accertamenti fattuali operati dalle autorità penali. Da un lato, perché costituisce una mera allegazione di parte (cfr. DTF 141 IV 369 consid. 6.2 e rif.; cfr. pure STF 1P.212/2002 del 23 luglio 2002

consid. 5), neppure esente da errori (cfr., ad esempio, la questione del mancato risarcimento del motociclista, evocata a pag. 8 e 12 del rapporto del 20 dicembre 2019 e non corrispondente a quanto affermato dal ricorrente, cfr. e-mail del 1° luglio 2019 ab initio e del 4 luglio successivo in fine). Dall'altro, perché giunge a una conclusione (quella secondo cui il conducente aveva visto lo scooterista, cfr. punti n. 3.1.2.1, 3.2.2, 3.2.3.1 e 4.1.2, pag. 8, 11, 12 e 15) contraria addirittura a quanto sostenuto in sede penale dall'interessato stesso (cfr. verbale d'interrogatorio del 25 giugno 2017, pag. 3-5; sentenza pretorile del 28 febbraio 2018, consid. 5). In ogni caso, non può essere trascurato che, così come rilevato dal Consiglio di Stato (cfr. decisione impugnata, consid. 3.3, pag. 5), tale parere non fa che confermare l'insufficiente attenzione alla circolazione stradale prestata dal ricorrente, il quale non sarebbe stato turbato dalla manovra ipotizzata dal perito di parte (allargamento a sinistra del motociclista e successivo rallentamento al fine di impostare la svolta a destra) se soltanto avesse mantenuto una distanza adeguata dallo scooter. A tutto ciò aggiungasi che, se l'insorgente riteneva che la decisione penale fosse stata emanata sulla base di presupposti fattuali inesatti, avrebbe dovuto insistere nel far valere le proprie ragioni ed esaurire i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio dell'ultima istanza cantonale, segnatamente contestando l'infrazione che gli veniva addebitata davanti al Tribunale federale (cfr. rimedi di diritto indicati a pag. 11), onde ottenere un'assoluzione da far poi valere in sede amministrativa. Tanto più che egli si è in sostanza sempre giustificato sostenendo che all'origine dell'incidente non vi fosse tanto il suo comportamento, quanto quello dello scooterista (cfr. sentenza pretorile del 28 febbraio 2018, consid. 5; ricorso al Consiglio di Stato, pag. 3-4 e relativa replica, pag. 7 segg.). La sua linea difensiva - che ripropone ancora in questa sede (cfr. ricorso, pag. 5-6; replica, pag. 2) - avrebbe perciò dovuto coerentemente indurlo a insistere onde tutelarsi al meglio. Nulla di tutto ciò è tuttavia avvenuto. L'insorgente (che non ha ritenuto di consultare un avvocato per farsi consigliare e assistere), nonostante la gravità del reato imputatogli e l'ammontare comunque apprezzabile della sanzione irrogatagli, è invece rimasto passivo. Per ragioni sue, di cui non può che rammaricarsi, non ha ulteriormente ricorso, ma ha lasciato volutamente passare in giudicato la decisione penale, pur sapendo - poiché espressamente indicato in calce alla stessa - che, una volta passata in giudicato, sarebbe stata trasmessa alla Sezione della circolazione (cfr. dispositivo n. 3) e che sarebbe stata risolutiva per l'accertamento delle sue responsabilità (cfr. citati scritti del 25 ottobre 2017 e 3 aprile 2018 della Sezione della circolazione). Tanto più che è ormai fatto notorio che le infrazioni alla legge sulla circolazione stradale possono sfociare in una procedura amministrativa (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.2; STA 52.2019.2 del 12 giugno 2019 consid. 2.2 e rif.). In simili evenienze, il principio della sicurezza giuridica gli impedisce di rimettere in discussione in questa sede gli estremi dell'infrazione o la sussistenza del reato al fine di eludere la misura di revoca che occorre applicargli (RtiD I-2011 n. 41 consid. 3.1). 2.3. Nulla muta a questa conclusione la circostanza che un'istanza di revisione della condanna del 20 dicembre 2018 sia attualmente pendente davanti alla CARP. Il fatto che una revisione di tale sentenza - come di ogni altra - non possa essere esclusa non significa anzitutto che il procedimento amministrativo debba essere sospeso (cfr. STF 1C_378/2014 del 23 dicembre 2014 consid. 2.4), ragion per cui, contrariamente a quanto richiesto dall'insorgente, non si giustifica di attendere l'esito della relativa procedura. Non è inoltre ravvisabile alcun motivo di revisione giusta l'art. 410 del codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0; cfr. STF 1C_378/2014 citata consid. 2.4; cfr. pure STA 52.2021.232 del 23 dicembre 2021 consid. 2.3). Al proposito giova infatti ricordare come una nuova perizia (anche di parte) che trae unicamente

conclusioni differenti da fatti noti alle autorità penali non costituisca un motivo di revisione ai sensi della lettera a del capoverso 1 della predetta disposizione (cfr. STF 1P.212/2002 citata consid. 5; Marianne Heer, Basler Kommentar, StPO, II ed., Basilea 2014, n. 61 e 71 ad art. 410).

3. 3.1. Vincolato all'accertamento dei fatti operato in sede penale, questo Tribunale può nondimeno procedere a una valutazione giuridica autonoma degli stessi (STF 1C_50/2019 dell'11 febbraio 2019 consid. 2.2 che conferma la STA 52.2018.335 del 5 dicembre 2018). Senza alcun giovamento per il ricorrente, poiché gli accadimenti descritti nella sentenza emanata il 20 dicembre 2018 dalla CARP adempiono senz'ombra di dubbio tutti gli elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi, del reato di infrazione alle norme della circolazione di cui all'art. 90 cpv. 1 LCStr (Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Berna 2007, pag. 38 segg.). Di riflesso, come si avrà modo di meglio spiegare in appresso, a RI 1 è imputabile il compimento di un'infrazione medio grave ai sensi dell'art. 16 b cpv. 1 lett. a LCStr (Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 389).

3.2. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari comportano la revoca della licenza di condurre oppure l'ammonizione del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale di fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (art. 16 cpv. 3 LCStr). La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16 a; medio grave, art. 16 b; grave, art. 16 c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione medio grave colui che, violando le norme della circolazione, cagiona un pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16 b cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti o altri reati di cui occorra tener conto, la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre deve essere revocata per almeno un mese (cfr. art. 16 b cpv. 2 lett. a LCStr).

3.3. Il Tribunale federale ha ripetutamente avuto modo di spiegare (cfr. DTF 136 II 447 consid. 3.2, 135 II 138 consid. 2.2.2) che l'infrazione medio grave così come definita dall'art. 16 b cpv. 1 lett. a LCStr è data in pratica per esclusione, qualora in essa non siano racchiusi tutti gli elementi costitutivi per considerarla lieve giusta l'art. 16 a cpv. 1 lett. a LCStr (colpa leggera + pericolo minimo per la sicurezza altrui) o grave ai sensi dell'art. 16 c cpv. 1 lett. a LCStr (colpa grave + grave messa in pericolo della sicurezza altrui).

3.4. Per l'art. 26 cpv. 1 LCStr, ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo da non essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite. Giusta l'art. 31 cpv. 1 LCStr, il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza (cpv. 1). L'art. 3 ONC precisa che egli deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione (cpv. 1 prima frase). Il grado di attenzione richiesta va valutato tenendo conto di tutte le circostanze, tra le quali la densità del traffico, la configurazione del luogo, l'ora, la visibilità e le fonti di pericolo prevedibili (DTF 137 IV 290 consid. 3.6, 127 II 302 consid. 3c; STF 1C_144/2018 del 10 dicembre 2018 consid. 2.2, 6B_221/2018 del 7 dicembre 2018 consid. 2.2). Tale attenzione implica che il conducente sia in grado di ovviare rapidamente ai pericoli che minacciano la vita, l'integrità personale o i beni materiali altrui, mentre la padronanza del veicolo esige che, in presenza di un pericolo, azioni immediatamente i comandi in modo appropriato alle circostanze (STF 6B_221/2018 citata consid. 2.2, 6B_786/2011 del 5 luglio 2012 consid.

2.1). A norma dell'art. 34 cpv. 4 LCStr, il conducente deve inoltre tenersi a una distanza sufficiente da tutti gli altri utenti della strada, in particolare nell'incrociare, sorpassare e circolare affiancato o dietro un altro. In proposito, l'art. 12 cpv. 1 ONC stabilisce che, quando veicoli si susseguono, egli deve osservare una distanza sufficiente dal veicolo che lo precede al fine di potersi fermare per tempo in caso di frenata inattesa. 3.5. In concreto, come visto, dagli atti risulta che il 24 giugno 2017, verso le 18.15, RI 1 stava circolando sulla strada cantonale in territorio di _____ in direzione di _____ alla guida della sua vettura quando ha urtato uno scooter di grossa cilindrata che procedeva davanti a lui e che si apprestava a svoltare a destra in una strada laterale (via _____), facendolo cadere e procurandogli così leggere ferite. Dal profilo oggettivo, andando a collidere con lo scooter che lo precedeva e che aveva rallentato per svoltare a destra, facendo cadere il centauro e procurandogli leggere ferite, l'insorgente ha violato fondamentali norme a tutela della sicurezza stradale (quali sono quelle che impongono al conducente di prestare tutta l'attenzione possibile alla strada e di non droneggiare costantemente la sua vettura, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza; cfr. supra, consid. 3.4), cagionando un effettivo pericolo per la sicurezza altrui. Già solo a fronte del fatto che la perdita di padronanza del veicolo ha messo concretamente a repentaglio l'incolumità dello scooterista (e avrebbe potuto mettere in pericolo anche eventuali altri utenti della strada), è escluso che ci si possa trovare in presenza di un'infrazione lieve giusta l'art. 16 a cpv. 1 lett. a LCStr, caratterizzata da un pericolo minimo per la sicurezza del prossimo. L'infrazione - che, oltre a danni materiali, ha causato la messa in pericolo concreta dell'integrità fisica dello scooterista (che è peraltro rimasto leggermente ferito) - dev'essere considerata oggettivamente (almeno) medio grave (cfr. Mizel, op. cit., pag. 296 segg.). Dal profilo soggettivo, non v'è dubbio che per l'accaduto all'insorgente - che non ha scorto il motociclo che lo precedeva e lo ha urtato - sia imputabile una colpa medio grave (a quest'ultimo proposito, cfr. Mizel, op. cit., pag. 348). L'infrazione commessa integra quindi gli estremi del caso medio grave previsto all'art. 16 b cpv. 1 lett. a LCStr. Nulla può derivare a suo favore il ricorrente dal fatto di essere stato condannato in sede penale sulla base dell'art. 90 cpv. 1 LCStr. Premesso che l'autorità amministrativa non è vincolata al giudizio penale per quanto concerne l'applicazione del diritto (cfr. supra, consid. 3.1), ivi compresa la valutazione della colpa (cfr. Mizel, op. cit., pag. 689), va ricordato che una condanna penale fondata sull'art. 90 cpv. 1 LCStr non implica necessariamente che il caso debba essere considerato come lieve dal profilo amministrativo: infatti, se l'infrazione grave ex art. 16 c LCStr corrisponde a una violazione grave delle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cpv. 2 LCStr, una violazione semplice delle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cpv. 1 LCStr corrisponde sia al caso medio grave giusta l'art. 16 b LCStr che al caso lieve ex art. 16 a LCStr (DTF 135 II 138 consid. 2.4; STF 1C_253/2012 del 29 agosto 2012 consid. 2.1, 6A.90/2002 del 7 febbraio 2003 consid. 3.2 e rif.; cfr. anche STA 52.2020.443 del 9 novembre 2021 consid. 3.4). 3.6. Se ne deve concludere che, tornando applicabile l'art. 16 b LCStr, il provvedimento amministrativo della durata di un mese tutelato dal Governo non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è che corrisponde al minimo previsto dalla legge per il genere di violazione di cui si è macchiato il ricorrente (cfr. art. 16 b cpv. 2 lett. a LCStr). Minimo, sia detto per completezza, sotto il quale non si potrebbe scendere neppure in presenza di circostanze particolari (buona reputazione, effettiva necessità di disporre di un veicolo a motore), tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal Legislatore federale (cfr.

art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 135 II 334 consid. 2.2, 132 II 234 consid. 2.3; STF 1C_13/2014 del 21 gennaio 2014 consid. 2.4 con numerosi rinvii). 4. L'insorgente avrebbe dovuto scontare la misura dal 14 febbraio al 13 marzo 2020, ma le procedure ricorsuali che ha preferito intraprendere hanno sospeso l'esecuzione del provvedimento. Una volta passata in giudicato la presente decisione, l'insorgente dovrà dunque prendere contatto con la Sezione della circolazione e fissare con i suoi responsabili un nuovo periodo di espiazione della misura, che non potrà in ogni modo essere troppo differito nel tempo, dato che l'infrazione risale al giugno 2017 e che le revoche d'ammonimento vanno scontate sollecitamente per conservare il loro carattere istruttivo. 5. Per le stesse ragioni indicate nella decisione impugnata, da respingere è infine la richiesta del ricorrente volta ad ottenere l'indennizzo delle spese sostenute per l'allestimento della perizia di parte. 6. 6.1. Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto. 6.2. Con l'emanazione della presente decisione, la richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, invero dato per legge (cfr. art. 71 LPAm), diviene priva d'oggetto. 6.3. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.-, già anticipata dal ricorrente, rimane interamente a suo carico. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il giudice presidente
La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.